

Le regole per l'Origine delle merci

Agenzia delle dogane e dei monopoli

Dott. Antonio Giugliano
Ufficio delle Dogane di Livorno




Panoramica

- Ogniqualvolta un rapporto commerciale implica una cessione di beni tra Stati diversi, si impone – al passaggio della frontiera doganale – la necessità di stabilire l'origine dei prodotti oggetto della transazione.
- Insieme alla classifica e al valore.




Primo principio

- L'origine delle merci rappresenta uno degli elementi fondamentali la cui determinazione è indispensabile per giungere ad una corretta applicazione della fiscalità doganale.
- Bisogna tener distinto dalla provenienza delle merci dove possono coincidere ma sono concetti diversi.




Secondo principio

- ↻ L'attribuzione dell'origine delle merci si rende necessaria per diverse finalità:
- ↻ Applicazione uniforme della tariffa doganale comune;
- ↻ Attuazione della normativa antidumping;
- ↻ Etichettatura delle merci (come per es. del «made in»);
- ↻ Determinazione delle restituzioni all'esportazione per le merci che ne beneficiano.




Terzo principio

- La nozione di origine, ai fini doganali, ha una duplice connotazione:
 - Origine preferenziale (basata su accordi negoziali o unilaterali)
 - Origine non preferenziale
- L'elemento preferenziale si può basare su accordi di libero scambio o di altro tipo che attribuiscono il carattere preferenziale come ad esempio una convenzione oppure su base unilaterale come il Sistema di Preferenze Generalizzate.




Quarto principio

- Le regole di origine preferenziale hanno la funzione di limitare i benefici daziari degli accordi ai soli prodotti originari dei Paesi membri o dei Paesi beneficiari del trattamento unilaterale.
- Pertanto queste regole si applicano solo per decidere se un determinato prodotto è originario di uno Stato membro e quindi ammissibile al trattamento daziario privilegiato.
- Per tutti gli altri strumenti di politica commerciale che non sono funzionali alla concessione di un trattamento commerciale privilegiato, si applicano le regole di origine non preferenziale.




Origine non preferenziale

- Negli scambi commerciali internazionali, la caratterizzazione di origine non preferenziale costituisce la regola generale e connota tutte le operazioni ed i prodotti che vengono importati da Paesi con i quali l'UE non ha perfezionato alcun accordo tariffario.
- Per essi, l'aliquota daziaria applicabile è quella riportata nel testo della tariffa doganale comune.



- Le regole riferibili all'origine non preferenziale si applicano anche negli scambi con Paesi con cui vengono accordi specifici allorquando una spedizione di merci sia priva della documentazione comprovante l'effettiva origine di un prodotto.
- Attualmente nell'UE le regole relative all'origine non preferenziale si applicano a soli quattro paesi: USA, Giappone, Canada e Australia.




- Si dice di origine non preferenziale un prodotto la cui origine è irrilevante ai fini dell'applicazione di fiscalità agevolata in importazione nel Paese di destinazione.
- La qualificazione può essere rilevante ai soli fini commerciali.



▣ *L'origine preferenziale*

- L'origine preferenziale è un concetto astratto e meramente funzionale poiché la merce assume tale prerogativa solo in un determinato contesto.
- E' evidente che in ragione del miglior trattamento daziario concesso, le regole che individuano l'origine preferenziale sono più rigide rispetto a quelle dell'origine non preferenziale.




▣ *Le fonti nella specifica materia*

- Il Codice Doganale Comunitario, per gli scambi commerciali tra la Comunità e le disposizioni del DAC dall'art.66 all'art. 123.
- Gli accordi che la Comunità ha stipulato singolarmente, per esempio con:
 - Svizzera, Norvegia, Islanda, Liechtenstein;
 - Israele;
 - Algeria, Marocco, Tunisia (Paesi del Maghreb)
 - Isole Faroer



▣ *Il beneficio tariffario*

- La concessione del beneficio tariffario è subordinata a due condizioni:
- Le merci devono aver acquisito il carattere di «prodotti originari», che deve essere giustificato secondo le regole di cooperazione amministrativa previste in ogni atto o accordo;
- Deve essere rispettata la regola del trasporto diretto.



▣ *Precisiamo*

- Con riguardo alla prima condizione può succedere che una merce venga prodotta con materiali di due o più Stati.
- Il principio dice che in questo caso è originaria del Paese in cui è stata oggetto di una trasformazione sufficiente.
- Questo principio si concretizza con la regola del «salto del codice S.A» quando il prodotto ottenuto ottiene un codice diverso dai materiali utilizzati.



▣ *Il trasporto diretto*

- Questo secondo requisito, il trasporto può essere considerato diretto solo se avviene da un territorio di uno Stato accordatario verso il destinatario senza attraversare altri Stati.
- E' consentita la deroga a tale principio a condizione che i prodotti che attraversano uno Stato terzo rimangano sotto sorveglianza doganale dello Stato in cui transitano senza subire operazioni rilevanti.




□ *La determinazione dell'origine*

- Dopo tutto quanto premesso si precisa che le regole di origine preferenziale e quelle di origine non preferenziale adottano, di norma, i medesimi criteri per la determinazione dell'origine dei prodotti.
- Le regole per le origini non preferenziali sono più generiche e meno dettagliate di quelle preferenziali.



□ ***Regola generale: origine diretta***

- Questa regola vale per le merci ottenute interamente in tale Paese.
- Sono, quindi, annoverati tutti quei prodotti che sono *strictu sensu* generati nel Paese di cui acquisiscono l'origine (minerali, vegetali, ecc.)



- ▣ ***Voce doganale 0203: carni di animali della specie suina, fresche, refrigerate o congelate***

REGOLA DI ORIGINE PREFERENZIALE

Prodotti interamente ottenuti

REGOLA DI ORIGINE NON PREFERENZIALE

Macellazione preceduta da un periodo di ingrassamento di almeno due mesi.

Le carni di suino nato ed allevato in Albania, importato in Italia, saranno considerate di origine (non preferenziale) italiana a condizione che il suino abbia subito in Italia un periodo di ingrassamento di almeno due mesi



□ «*Origine indiretta*»

- Il problema per la determinazione dell'origine sorge quando due o più Paesi hanno contribuito alla produzione.
- Il codice stabilisce che la merce è originaria del Paese in cui è avvenuta l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata che sia conclusa con la realizzazione di un prodotto nuovo od abbia rappresentato una fase importante del processo di lavorazione.




▣ *Le tre condizioni*

- La trasformazione sostanziale
- La giustificazione economica e l'impresa attrezzata
- La modifica della classificazione tariffaria (c.d. salto di codice)



■ *Analizziamo un caso*

- Esempio se il salto di codice ci aiuta:
- Nel codice di un prodotto le prime due cifre indicano la categoria generale di appartenenza, le seconde due identificano il prodotto e così via.
- Nel capitolo 72 (prodotti di base)
- La voce 7201 indica ghise gregge
- La voce 7204 indica cascami di ghisa
- La voce 7206 prodotti semilavorati
- La voce 7216 profilati di ferro




▣ *Il criterio ad valorem*

- In aggiunta ai criteri appena citati, è stato introdotto con la Convenzione di Kyoto il criterio ad valorem (valore aggiunto)
- Secondo tale criterio un prodotto consegue l'origine di un Paese se le lavorazioni effettuate generano un incremento del suo valore economico superiore a una certa percentuale stabilita prima, calcolata sul valore del bene prima della trasformazione.




▣ *L'Origine preferenziale*

- Tra le agevolazioni tariffarie adottate unilateralmente rientra il Sistema di Preferenze Generalizzate (SPG) di cui fanno parte oltre 170 Stati che beneficiano di un'esenzione totale o parziale.
- Tali agevolazioni sono talvolta soggette a contingenti o massimali e possono essere applicate anche a merci sottoposte a misure economiche antidumping.



□ *Condizioni*

- Le condizioni per godere delle SPG sono così riassumibili:
- I prodotti devono essere originari del Paese beneficiario;
- Devono essere rispettate le regole del trasporto diretto;
- Deve essere presentato il certificato di origine secondo i modelli previsti.




▣ *La certificazione di origine*

- Valutati gli elementi che hanno caratterizzato il processo di lavorazione e verificata la sussistenza delle condizioni evidenziate la prova dell'origine potrà essere data da un documento denominato «certificato di origine».



□ *I modelli utilizzati*

- Il modello EUR 1 per i Paesi legati all'UE da accordi bilaterali.
- Il modello EUR 2 per spedizioni contenenti unicamente prodotti originari e di valore non superiore a un importo che varia in base all'accordo.
- Il Form A per tutti gli altri Paesi del SPG per agevolazioni concesse unilateralmente.



▣ *La dichiarazione su fattura*

- Il CDC prevede che la dichiarazione su fattura può essere utilizzata da qualsiasi esportatore per prodotti originari dell'UE il cui valore non superi i 6.000,00 euro o un valore precisato nel singolo accordo da un esportatore autorizzato.
- L'esportatore abituale non coincide con l'esportatore autorizzato.




□ *L'Informazione Vincolante in materia di Origine*

- La norma precisa che chiunque può ottenere dall'Autorità doganale un'informazione sull'applicazione della normativa doganale.
- Dietro istanza l'Autorità doganale fornisce informazioni vincolanti in materia di origine.
- Il titolare dell'informazione deve essere in grado di provare la corrispondenza di tutti gli aspetti tra le merci e le circostanze descritte nell'informazione.



▣ ***Il Nuovo Codice Doganale Comunitario***

- La semplificazione delle procedure;
- La maggiore competitività tra fornitori di servizi doganali per armonizzazione;
- L'adozione di garanzie comuni per l'uso di distinte procedure, valide in tutta l'UE;
- Una migliore trasparenza e uniformità nell'applicazione delle regole doganali;



▣ *In materia di origine*

- L'IVO è vincolante non solo per il titolare ma anche per l'Autorità doganale per anni tre.
- Il NCDC per i prodotti alla cui produzione hanno partecipato due o più Paesi si limita ad indicare la rilevanza del luogo in cui sia avvenuta la trasformazione sostanziale.

